

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **369/1997** (ECLI:IT:COST:1997:369)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GUIZZI** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **12/11/1997**; Decisione del **24/11/1997**

Deposito del **28/11/1997**; Pubblicazione in G. U. **03/12/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23582**

Atti decisi:

N. 369

ORDINANZA 24-28 NOVEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, sui ricorsi riuniti proposti da Arzà Giuseppe contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento - promosso da Arzà Giuseppe, titolare di pensione di guerra, avverso il provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, con cui gli è stata revocata l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale goduta su detto trattamento, per il motivo della contemporanea titolarità da parte del ricorrente di altra pensione a carico dell'Inps, sulla quale veniva percepita l'indennità integrativa speciale - la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con ordinanza emessa il 17 novembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma (recte: sesto comma), del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), "nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

che, secondo il rimettente, nell'impossibilità di estendere analogicamente alla presente fattispecie il decisum delle sentenze n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui appunto non prevedevano, nei confronti di titolari di più pensioni, che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), la vigenza della norma censurata - senza il correttivo indicato per situazioni sostanzialmente identiche dalle citate sentenze - verrebbe a confliggere con il sistema già oggetto di chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale e, quindi, con gli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della sollevata questione;

Considerato che la sezione giurisdizionale per la regione Liguria della Corte dei conti, quanto alla rilevanza della questione, si è limitata ad osservare come "apparirebbe determinante, ai fini del decidere, acclarare se, anche nel divieto di cumulo di cui alla normativa de qua, debba farsi salva comunque l'integrazione al minimo";

che neppure nel contesto dell'ordinanza di rimessione - vuoi nella narrativa del fatto, vuoi nelle considerazioni in diritto - è fatto alcun cenno in ordine alla circostanza che il ricorrente, percependo altra pensione a carico dell'Inps, venisse a fruire di un trattamento inferiore al minimo garantito;

che dunque - non contestata la previsione normativa del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - appare apodittica (e quindi ben lungi dall'essere sostenuta da una motivazione autosufficiente) l'affermazione della pregiudizialità nel giudizio a quo e della rilevanza della questione, la quale viene prospettata come specificamente riguardante proprio la salvaguardia dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.